

Incontro formativo referenti regionali e provinciali ANP



PATRONATO ACLI
Dal 1945, per i diritti di tutti

giovedì 27
marzo 2025

#consulentiperpassione

La **posizione assicurativa** è il **bene giuridico previdenziale fondamentale** di ogni lavoratore, in quanto costituisce la **fonte di ogni suo diritto** in materia pensionistica.

E' la **posizione assicurativa** che consente al lavoratore di **maturare il diritto a pensione**, e che ne determina le **modalità di calcolo e l'importo**.²

La sua **cura e sistemazione** è quindi l'**attività fondamentale** alla quale il lavoratore deve dedicarsi durante l'arco della sua vita lavorativa, al fine di **non arrivare impreparato alla pensione** ed ottenere il **giusto riconoscimento dei propri diritti** nonché la **migliore pensione conseguibile** (opportunità di accesso, calcolo della pensione).

La posizione assicurativa si può comporre di diverse tipologie di contribuzione:

- contribuzione **obbligatoria**
- contribuzione **figurativa**
- contribuzione **da riscatto**
- contribuzione **volontaria**
- **maggiorazioni contributive** (aumenti di servizio)
- contribuzione **estera** (periodi lavorativi prestati all'estero in Paesi convenzionati con l'Italia in materia di assicurazioni sociali)

La **contribuzione obbligatoria** è la contribuzione che tutti i **lavoratori** (congiuntamente ai **datori di lavoro**, se si tratta di lavoratori dipendenti) sono **obbligati**, per legge, a versare in corrispondenza allo **svolgimento di un'attività lavorativa** ed alla **corresponsione di una retribuzione** (dalla data di decorrenza del rapporto di lavoro sino a quella di cessazione).

4

Viene **calcolata in percentuale** (aliquota di prelievo) sull'**ammontare della retribuzione imponibile** (retribuzione contributiva):

Stato: 33% (24,20% a carico dell'ente + 8,80% a carico del lavoratore)

Enti Locali: 32,65% (23,80% a carico dell'ente + 8,85% a carico del lavoratore)

La **contribuzione figurativa** è contribuzione non effettivamente pagata né dal lavoratore e né dal datore di lavoro, ma comunque “gratuitamente” riconosciuta in relazione a determinati eventi di **sospensione lavorativa** o **inoccupazione** (es. **malattia, maternità, disoccupazione involontaria** con percezione di Naspi, svolgimento del **servizio militare, congedi e permessi per handicap...**) considerati meritevoli di particolare tutela e quindi di **copertura contributiva da parte dello Stato**.

5

Tipologie di **contribuzione figurativa** esistenti nel pubblico impiego:

- **servizio militare** o equiparati;
- **astensione lavorativa per congedo parentale** nei casi in cui non ci sia retribuzione o, per la parte differenziale, in caso di retribuzione ridotta;
- **congedo di maternità**, nelle ipotesi di maternità' intervenute **al di fuori del rapporto di lavoro**;
- **aspettativa** lavorativa non retribuita per **funzioni pubbliche elettive** (Parlamento nazionale, Parlamento europeo, Assemblee regionali) o **cariche sindacali**.

La contribuzione da riscatto

La **contribuzione da riscatto** è una tipologia di contribuzione che il lavoratore può liberamente e **volontariamente versare**, a **domanda** e con **onere totalmente a proprio carico** (è quindi una facoltà), per valorizzare nella posizione assicurativa **periodi di assenza o sospensione dal lavoro** tassativamente previsti dalla legge **altrimenti privi di copertura contributiva** e non utili quindi ai fini pensionistici.

Il riscatto serve quindi fondamentalmente ad **andare prima in pensione**, sfruttando canali pensionistici altrimenti non raggiungibili (ad esempio pensione anticipata), e comunque sempre ad **aumentarne l'importo**.

Quando **entrambi gli effetti si realizzano**, e tra le priorità del lavoratore c'è quella di **andare in pensione il prima possibile**, il **riscatto** si rivela verosimilmente un'operazione **utile e conveniente**.

Principali tipologie di periodo riscattabile (elenco esemplificativo):

- periodi di **studi universitari** (riscatto del **corso legale di laurea e titoli equiparati** ex art. 2 D.lgs. 184/97);
- **corsi di studio superiori professionali o di specializzazione non universitari** il cui titolo sia richiesto per l'ammissione in servizio o per lo svolgimento di determinate funzioni;
- periodi di **interruzione o sospensione lavorativa privi di retribuzione** previsti da una specifica disposizione di legge o contrattuale (quali ad es. le **aspettative senza assegni per motivi personali, di famiglia o di studio**) **fino a un massimo di tre anni e successivi al 31 dicembre 1996** (art. 5 D.lgs. 564/1996)
- periodi di **lavoro dipendente svolto all'estero in paesi non convenzionati in materia di sicurezza sociale con l'Italia** (art. 51 comma 2 L. 153/69, art. 3 D.lgs. 184/97);
- periodi corrispondenti a quelli di **congedo parentale/assenza facoltativa per gravidanza e puerperio in relazione a maternità avvenute al di fuori del rapporto di lavoro** (art. 35, comma 5, D.lgs. 151/2001);
- periodi di **aspettativa per seguire il coniuge all'estero** (art. 3, comma 2, D. Lgs. n. 184/1997);
- periodi di servizio prestati quale **dipendente statale non di ruolo senza iscrizione all'Inps** (art.14 DPR 1092/1973);
- periodi di servizio (pubblico o privato) **che abbiano costituito titolo per l'inquadramento nelle amministrazioni statali**, senza iscrizione all'Inps o al Ministero del Tesoro/ex Inpdap;
- **periodi intercorrenti tra la decorrenza giuridica e quella economica** del servizio statale.

La **contribuzione volontaria** è contribuzione che il lavoratore può liberamente e **volontariamente versare, a domanda e con onere totalmente a proprio carico**, per valorizzare nella posizione assicurativa **periodi di inoccupazione privi di contribuzione successivi alla cessazione dell'attività lavorativa**, oppure **periodi di sospensione/riduzione/interruzione lavorativa** tassativamente previsti dalla legge altrimenti privi di copertura contributiva.

8

L'**autorizzazione** ad effettuare **versamenti volontari** è subordinata al possesso dei seguenti **requisiti contributivi**:

- **5 anni di contributi**, anche non continuativi, versati nell'arco dell'intera vita lavorativa **oppure, in alternativa**
- **3 anni di contributi**, anche non continuativi, versati nel quinquennio precedente la data della domanda

Le maggiorazioni contributive

Le **maggiorazioni contributive** sono aumenti convenzionali dell'anzianità contributiva previsti in relazione a **determinate tipologie e condizioni di servizio** (es. servizi scolastici all'estero, servizi di confine, di navigazione, di volo...) o a specifiche **situazioni soggettive del lavoratore** (cecità, invalidità superiore al 74%) considerate **particolarmente gravose** e quindi meritevoli di produrre una più veloce progressione dell'anzianità contributiva.

Al ricorrere di tali situazioni, **il periodo lavorativo beneficia quindi di una supervalutazione temporale** rispetto a quella ordinaria di calendario: ad esempio, ogni anno di servizio effettivo prestato da lavoratore riconosciuto invalido in misura superiore al 74% beneficia di 2 mesi di aumento, e viene conteggiato quindi nella misura di 1 anno e 2 mesi.

Questa **supervalutazione** è valida ai fini del più rapido raggiungimento dei **requisiti contributivi per il diritto** alle diverse tipologie di pensione, e ai fini del **calcolo della quota di pensione calcolata con il metodo retributivo**.

Dall'**1.1.1998** gli aumenti di servizio previsti in relazione allo svolgimento di particolari attività professionali non possono eccedere complessivamente i **cinque anni**.

#consulentiperpassione

I periodi assicurativi esteri

L'Italia ha aderito a **Regolamenti comunitari** e a numerose **Convenzioni bilaterali** che consentono di **valorizzare**, ai fini del raggiungimento dei **requisiti per il diritto a pensione italiana, periodi lavorativi e assicurativi svolti all'estero**.

Si tratta di tutti i **Paesi dell'Unione Europea**, e di numerosi **paesi extra UE** con i quali sono state stipulate apposite **convenzioni bilaterali** (es. USA, Argentina, Brasile, Uruguay, Venezuela, Canada, Australia, Tunisia....).

Per quanto riguarda la **Gestione Pubblica**, e quindi i dipendenti sia statali che di enti locali, la totalizzazione estera ¹⁰ è operativa soltanto con i **Paesi dell'Unione Europea**.

Es: Dipendente statale in possesso di:

- **30 anni di contribuzione Gestione Pubblica**
- **13 anni di contribuzione per lavoro svolto in Francia**

Totalizzando i 13 anni francesi con i 30 anni di Gestione Pubblica raggiunge il requisito contributivo di 43 anni utile per il pensionamento anticipato in Italia.

La pensione “italiana” viene in questo caso **calcolata** sulla base dei **43 anni complessivi** (cosiddetta “**pensione virtuale**”) e quindi **ridotta nella misura di 30/43esimi**, sulla base del rapporto esistente tra la sola contribuzione italiana ed il cumulo della contribuzione italiana ed estera (cosiddetta “**proratizzazione**”)

Il servizio di lettura, verifica, analisi e **consulenza sulla posizione assicurativa**:

- prelievo dal sito Inps (portale dedicato ai Patronati) dell'**estratto contributivo**;
- **lettura, disamina e confronto insieme al lavoratore** (al fine di verificare se vi siano **irregolarità, periodi di servizio o di riscatto o ricongiunzione** mancanti o erroneamente registrati, mancata registrazione di **retribuzioni, maggiorazioni di servizio** etc...);
- al fine di ricostruire con maggior dettaglio e completezza la posizione assicurativa e l'anzianità contributiva maturata, la lettura dell'estratto va sempre opportunamente integrata con la **documentazione di servizio: certificati di servizio scolastici**, in primis, ma anche ogni **eventuale ulteriore documentazione lavorativa** in possesso del lavoratore (lettere di assunzione, immissione in ruolo, conferimento incarichi etc...);
- laddove l'**estratto** presenti **errori o omissioni**, il Patronato può intervenire con una pratica di **Richiesta Variazione della Posizione Assicurativa (RVPA)**.

Altra tipologia di pratica che viene generalmente valutata insieme al lavoratore, e sulla quale massimamente si espleta l'attività di **consulenza del Patronato**, è quella della **ricongiunzione dei periodi assicurativi**.

Quando il lavoratore ha attraversato nel corso della propria vita lavorativa diverse tipologie di occupazione, ed ha quindi una **posizione assicurativa frammentata in diverse gestioni previdenziali** (es. **dipendente privato** con iscrizione Inps, **lavoratore autonomo** con iscrizione alle Gestioni Speciali Inps dei Commercianti/Artigiani/Coltivatori Diretti, **dipendente pubblico** con iscrizione alla Gestione Dipendenti Pubblici Inps), la legge consente il **trasferimento della contribuzione con accentramento della medesima in unica Cassa Pensionistica**.¹²

E' quindi possibile per il dipendente pubblico trasferire i contributi Inps (ma anche quelli di tutte le restanti Gestioni previdenziali) nella Gestione Dipendenti Pubblici dell'Inps.

E' questa un'**operazione generalmente onerosa** (L.29/79 – L.45/90).

Quando arriva quindi il **decreto di ricongiunzione**, che quantifica l'**onere** (che è deducibile dal reddito) e la possibile **rateizzazione**, una delle forme di **consulenza** più importante svolte dal **Patronato** è quella di **valutare** insieme al lavoratore la **convenienza o meno dell'operazione**, al fine di procedere ad eventuale **rinuncia** entro il termine di **90 giorni**.

Gli strumenti alternativi alla ricongiunzione (cumulo, totalizzazione, computo)

Esistono infatti oramai **strumenti ed istituti previdenziali alternativi alla ricongiunzione, non onerosi**, che **non comportano** un trasferimento/accenramento delle posizioni assicurative, ma che consentono comunque la **sommatoria gratuita** delle posizioni assicurative accreditate in diverse gestioni previdenziali ai fini sia del diritto che della misura delle pensioni.

Si tratta del **cumulo gratuito delle posizioni assicurative** ai sensi della L.228/2012, della **totalizzazione gratuita delle posizioni assicurative** ai sensi del D.Lgs.42/2006, del **computo gratuito nella Gestione Separata Inps** ai sensi dell'art.3 del DM 282/1996, e del **cumulo gratuito del sistema contributivo** di cui all'art.1 del D.Lgs.184/1997.¹³

Mediante l'attivazione di questi istituti, liberamente opzionabili anche in alternativa alle ricongiunzioni, **le posizioni assicurative rimangono ferme nei diversi regimi** previdenziali di appartenenza, vengono meramente **sommate** tra di loro al fine di determinare il raggiungimento dei requisiti per il **diritto a pensione**, e vengono quindi **liquidate in pro quota** dalle singole gestioni previdenziali al fine di determinare l'**ammontare complessivo della pensione** spettante.

Si tratta di istituti che, diversamente dalle ricongiunzioni, sono **gratuiti e non onerosi**, ma che comunque consentono oramai la **maturazione della pressoché totalità delle pensioni**.

Accanto alle ricongiunzioni/trasferimenti contributivi onerosi, esistono poi i **trasferimenti gratuiti**, da formare oggetto di valutazione anch'essi:

- **computo gratuito** dei servizi statali e pubblici con iscrizione Inps ex artt.11 e 12 del DPR 1092/73 (fondamentalmente si tratta del **pre-ruolo scolastico** svolto anteriormente al 1988, per il quale si prevedeva il versamento di **contribuzione in Inps, trasferibile gratuitamente in Cassa Stato** con domanda da prodursi almeno 2 anni prima del collocamento a riposo d'ufficio);¹⁴
- **riunione gratuita dei servizi statali** ex art.112 DPR 1092/73 (quando si è lavorato in **diverse amministrazioni statali** con versamento in Cassa Stato);
- **ricongiunzione gratuita Stato/Enti Locali** ex art.113 DPR 1092/73 (accentramento nella Cassa Pubblica di ultima iscrizione laddove il soggetto abbia lavorato alternando periodi di **servizio statale** con periodi di **servizio alle dipendenze di enti locali**).

Altra fondamentale **attività di consulenza** svolta dal Patronato è quella di **analizzare, insieme al lavoratore, le diverse opportunità e sviluppi pensionistici** che la sua posizione assicurativa può consentire: possibili **diritti e decorrenze**, e stima orientativa degli **importi**.

15

Valutando, insieme al lavoratore, in base alle sue **esigenze e priorità di vita personali e familiari** (andare in pensione il prima possibile, oppure rimanere in servizio e incrementare il più possibile l'importo della pensione), quale sia la **soluzione pensionistica per lui più favorevole**.

PENSIONE DI VECCHIAIA

Requisiti e condizioni dipendono dalla **data di inizio dell'attività lavorativa** e quindi del versamento contributivo nella singola gestione previdenziale.

Per i lavoratori del **comparto scuola** che, nella Gestione Pubblica, hanno **contribuzione che parte da data antecedente all'1.1.1996 (sistema misto)**, il **diritto** a pensione di vecchiaia richiede attualmente in via generale, salvo eccezioni per casi specifici, i seguenti **requisiti anagrafici e contributivi**:

- **67 anni di età** (maturabili entro il 31 dicembre dell'anno, per accesso a pensione dal 1° settembre dell'anno ¹⁶ stesso);
- **20 anni di contribuzione** (da maturarsi entro il 31 agosto dell'anno, per accesso a pensione dal 1° settembre dell'anno stesso).

I **67 anni di età** sono assoggettati nel tempo ad **aumento per adeguamento ai cosiddetti incrementi delle aspettative di vita**.

In base alle **stime** anticipate dalla **Ragioneria generale dello Stato** (Rapporto MEF n.25 del dicembre 2024), per il biennio **2027/28** i requisiti aumenterebbero di **3 mesi**, quindi il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia si innalzerebbe a **67 anni e 3 mesi**.

A partire dal **2029**, e di lì in poi per **ogni biennio** (2029/2030, 2031/2032 etc...), ci saranno i **successivi aumenti**.

Tipologie di pensione conseguibili: la pensione di vecchiaia

Per i lavoratori del **comparto scuola** invece che, nella Gestione Pubblica, hanno il **primo contributo che si colloca a partire dall'1.1.1996 in poi (sistema contributivo)**, sono previsti **due canali** di accesso a pensione di vecchiaia, attualmente esercitabili alle seguenti condizioni:

- **67 anni di età** (maturabili entro il 31 dicembre dell'anno, per accesso a pensione dal 1° settembre dell'anno stesso);
- **20 anni di contribuzione** (da maturarsi entro il 31 agosto dell'anno, per accesso a pensione dal 1° settembre dell'anno stesso);
- **importo minimo** non inferiore all'ammontare dell'**Assegno sociale Inps** (€ 538,69 per il 2025).

17

Oppure

- **71 anni di età** (maturabili entro il 31 dicembre dell'anno, per accesso a pensione dal 1° settembre dell'anno stesso);
- **5 anni di contribuzione effettiva** (da maturarsi entro il 31 agosto dell'anno, per accesso a pensione dal 1° settembre dell'anno stesso).

Anche tutti questi **requisiti anagrafici** sono assoggettati nel tempo ad **aumento per adeguamento ai cosiddetti incrementi delle aspettative di vita**.

PENSIONE ANTICIPATA ORDINARIA

Anche in questo caso, requisiti e condizioni dipendono dalla **data di inizio dell'attività lavorativa** e quindi del versamento contributivo nella singola gestione previdenziale.

Per i lavoratori del **comparto scuola** che, nella Gestione Pubblica, hanno **contribuzione che parte da data antecedente all'1.1.1996 (sistema misto)**, il **diritto** a pensione anticipata richiede attualmente il seguente requisito contributivo:

- **41 anni e 10 mesi** di contribuzione per le **donne**, e **42 anni e 10 mesi** di contribuzione per gli **uomini** (maturabili entro il 31 dicembre dell'anno, per accesso a pensione dal 1° settembre dell'anno stesso).

Anche questo requisito contributivo è assoggettato nel tempo ad **aumento per adeguamento ai cosiddetti incrementi delle aspettative di vita**. A partire dal **2027**, pertanto il requisito verosimilmente aumenterà di **3 mesi** e arriverà a **42 anni e 1 mese per le donne** e **43 anni e 1 mese per gli uomini**, quindi dal **2029** in poi ci saranno gli ulteriori aumenti a cadenza biennale.

Per i **dirigenti scolastici che esercitano il recesso**, la **prima decorrenza utile** per il diritto a pensione anticipata è fissata a **3 mesi dalla data di raggiungimento del requisito contributivo**.

Tipologie di pensione conseguibili: la pensione anticipata ordinaria

Per i lavoratori del **comparto scuola** invece che, nella Gestione Pubblica, hanno il **primo contributo che si colloca a partire dall'1.1.1996 in poi (sistema contributivo)**, è previsto un **ulteriore canale di accesso** a pensione anticipata:

- raggiungimento dei **64 anni di età** (maturabili entro il 31 dicembre dell'anno, per accesso a pensione dal 1° settembre dell'anno stesso);
- **20 anni minimi di contribuzione “effettiva”** (maturabili entro il 31 dicembre dell'anno, per accesso a pensione dal 1° settembre dell'anno stesso);
- **importo pensionistico non inferiore a 3 volte l'Assegno sociale Inps** (ridotto a 2,8 l'AS per donne con un figlio, e a 2,6 l'AS per donne con due o più figli).

Anche questi due requisiti (64 anni di età, 20 anni di contribuzione) sono assoggettati nel tempo ad **aumento per adeguamento ai cosiddetti incrementi delle aspettative di vita**.

Questa specifica tipologia di trattamento viene riconosciuta nei limiti di **un importo lordo mensile non superiore a 5 volte il trattamento minimo Inps** (€ 3.017 lordi mensili per il 2025). Questo tetto massimo mensile opera **fino al raggiungimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia** (attualmente fissato a 67 anni di età).

Per i **dirigenti scolastici che esercitano il recesso**, la **prima decorrenza** utile per il diritto a pensione anticipata contributiva è fissata a **3 mesi dalla data di raggiungimento del requisito contributivo**.

#consulentiperpassione

Tipologie di pensione conseguibili: la pensione anticipata «Quota 103»

PENSIONE ANTICIPATA FLESSIBILE (c.d. QUOTA 103)

Requisiti:

- **62 anni di età** (maturabili entro il 31 dicembre dell'anno, per accesso a pensione dal 1° settembre dell'anno stesso);
- **41 anni di contribuzione** (maturabili entro il 31 dicembre dell'anno, per accesso a pensione dal 1° settembre dell'anno stesso).

Ulteriori caratteristiche:

- **calcolo interamente contributivo** della prestazione (salvo coloro che abbiano maturato i requisiti entro il 31.12.2023);
- **massimale erogabile** fino al compimento dell'età per la vecchiaia pari a **4 volte il TM INPS** (€ 2.413,6 per il 2025);
- per i dirigenti scolastici che esercitano il **recesso**, la prima **decorrenza utile è fissata a 9 mesi** dalla data di raggiungimento del diritto;
- **regime di differimento nel pagamento del TFS** (12 + 3 mesi dalla data di raggiungimento dell'età per la pensione di vecchiaia oppure, se anteriore, 24 + 3 mesi dalla data di raggiungimento virtuale del requisito contributivo per la pensione anticipata ordinaria);
- **totale regime di incumulabilità con redditi da lavoro**, eccezione fatta per quelli da **lavoro autonomo occasionale nel limite di 5 mila euro annui**.

Tipologie di pensione conseguibili: la pensione anticipata «Opzione donna»

PENSIONE ANTICIPATA «OPZIONE DONNA»

La caratteristica principale di questa tipologia di pensione è che **viene liquidata con calcolo interamente contributivo**

Requisiti:

- **61 anni di età** (60 anni in presenza di **1 figlio**, 59 anni in presenza di **2 o più figli**) raggiunti entro il **31.12.2024**;
- **35 anni di contribuzione** raggiunti entro il **31.12.2024**

La prestazione viene riconosciuta a favore delle lavoratrici che si trovino in **una delle seguenti condizioni**:

- **assistenza, alla data di presentazione della domanda di pensione e da almeno sei mesi, del coniuge/unito civilmente o di un parente di primo grado convivente con handicap grave**, ovvero di un **parente o un affine di secondo grado convivente** qualora i genitori o il coniuge/unito civilmente della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
- presenza di una **riduzione della capacità lavorativa**, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, **uguale o superiore al 74 per cento**.

Per i **dirigenti scolastici dimissionari** trova applicazione la **decorrenza unica fissata al 1° settembre dell'anno**.

Per i **dirigenti scolastici che invece esercitano recesso**, la decorrenza è fissata a **12 mesi dalla data di maturazione del diritto**.

#consulentiperpassione

PENSIONE ANTICIPATA PER «LAVORATORI PRECOCI»

Requisiti:

- almeno **12 mesi di contribuzione** per periodi di **lavoro effettivo** svolto **precedentemente il raggiungimento del diciannovesimo anno di età**;
- **41 anni di contribuzione** (assoggettati nel tempo ad **aumento per adeguamento agli incrementi delle aspettative di vita**) maturabili entro il 31 dicembre dell'anno, per accesso a pensione dal 1° settembre ²² dell'anno stesso.

La prestazione viene riconosciuta a favore del personale scolastico che si trovi in **una** delle seguenti due **condizioni**:

- svolga **assistenza**, al momento della richiesta e al momento della decorrenza della prestazione, e da almeno **sei mesi**, del **coniuge** o di un **parente di primo grado o secondo grado o affine, convivente con handicap in situazione di gravità** ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 104/1992;
- abbia una **riduzione della capacità lavorativa**, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, **uguale o superiore al 74%**.

Tipologie di pensione conseguibili: la pensione anticipata «Precoci»

La **pensione anticipata «precoci»** non è cumulabile con redditi da lavoro, subordinato, parasubordinato ed autonomo, per un periodo limitato di tempo corrispondente alla differenza tra il requisito ordinario per il diritto alla pensione anticipata e l'anzianità contributiva posseduta al momento del pensionamento.

Prevede il **medesimo differimento del TFS** di quello previsto per quota 103: (12 + 3 mesi dalla data di ²³ raggiungimento dell'età per la pensione di vecchiaia oppure, se anteriore, 24 + 3 mesi dalla data di raggiungimento virtuale del **requisito contributivo per la pensione anticipata ordinaria**).

Richiede il preventivo rilascio di una **certificazione delle condizioni di accesso** da parte dell'**Inps**, da richiedersi entro specifiche scadenze temporali: **31 marzo, 15 luglio e 30 novembre** dell'anno di maturazione dei requisiti.

Ha **decorrenza** dal **1° settembre** dell'anno di maturazione dei requisiti per i **dirigenti scolastici dimissionari**, mentre per i **dirigenti scolastici che esercitano recesso** ha **decorrenza** collocata a **3 mesi dalla data di raggiungimento** dei requisiti.

Tipologie di pensione conseguibili: l'indennità «Ape Sociale»

INDENNITA' «APE SOCIALE»

E' un'**indennità** che, previa **cessazione del rapporto di lavoro**, può essere riconosciuta, al compimento di **63 anni e 5 mesi di età**, al personale scolastico che rientra in una delle seguenti **condizioni**:

- **assistenza da almeno 6 mesi del coniuge, di un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità** (art. 3, c. 3, L.104/92), oppure di un **parente o un affine entro il secondo grado convivente** a condizione che i genitori o il coniuge abbiano compiuto i 70 anni o siano invalidi o siano deceduti: per questa categoria, il **requisito contributivo minimo** richiesto è di **30 anni**;
- riconoscimento di **invalidità civile pari o superiore al 74%**: anche per questa categoria, il **requisito contributivo minimo** richiesto è di **30 anni**;
- svolgimento da almeno **sette anni negli ultimi dieci oppure sei negli ultimi sette** del **lavoro “gravoso”** di **“Professori di scuola primaria, pre-primaria e professioni assimilate”** (codice Istat 2.6.4): per questa categoria, il **requisito contributivo minimo** richiesto è di **36 anni**.

Le **lavoratrici madri** hanno diritto ad una **riduzione del requisito contributivo minimo** di **12 mesi per ogni figlio**, fino ad un **limite massimo di 2 anni di sconto**.

L'ultima Legge di Bilancio ha prorogato la misura a favore dei soggetti che maturino le relative **condizioni e requisiti nel corso dell'anno 2025**.

#consulentiperpassione

Tipologie di pensione conseguibili: l'indennità «Ape Sociale»

L'indennità **Ape Sociale**:

- è una prestazione cumulabile con i soli **redditi da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui**;
- richiede il preventivo rilascio di una **certificazione delle condizioni di accesso da parte dell'Inps**, da richiedersi entro specifiche scadenze temporali: **31 marzo, 15 luglio e 30 novembre** dell'anno di maturazione dei requisiti;
- per i **dirigenti dimissionari** ha **decorrenza dal 1° settembre dell'anno di maturazione dei requisiti**, mentre per i **dirigenti che esercitano recesso**, previa cessazione dell'attività lavorativa, ha **decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda** di accesso al beneficio, laddove a tale data sussistano tutti i requisiti e le condizioni previste dalla legge;
- comporta il **differimento dei termini di pagamento del TFS**, a **12 + 3 mesi** la data di raggiungimento dell'**età per la pensione di vecchiaia**.

Grazie per l'attenzione



PATRONATO ACLI
Dal 1945, per i diritti di tutti

*Patronato Acli
Sede Centrale
Area Salute e Previdenze*

#consulentiperpassione